



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Prot. n. 013964 /22.8.1 di data 30 DIC. 2019

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2020– ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA FAMILIARE

Richiamato l'art. 3, comma 2, dello Statuto della Comunità delle Giudicarie, il quale prevede che *“La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa”*.

Considerato che la L.P. 13/2007 prevede all'articolo 36 bis quanto segue:

Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Vista la L.P. n. 23 del 30/11/1992 *“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”*, la quale all'articolo 19, comma 1, prevede *“La concessione di sovvenzioni, di*

contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi".

La Comunità delle Giudicarie intende concedere dei contributi per attività che promuovano sul territorio esperienze di accoglienza familiare, a favore soprattutto di famiglie con bambini e ragazzi ma anche, in generale, a favore di persone o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità delle Giudicarie che si trovino in situazione di difficoltà dal punto di vista sociale e/o relazionale

Il soggetto che parteciperà al bando dovrà:

1. sostenere le esperienze di accoglienza familiare già presenti sul territorio;
2. promuovere una maggior cultura dell'accoglienza sul territorio della Comunità delle Giudicarie anche attraverso la formazione delle famiglie disponibili a questa esperienza;
3. costituire una rete comunitaria di sostegno alle famiglie impegnate nei progetti di accoglienza attraverso la collaborazione con il Servizio sociale della Comunità delle Giudicarie e altre risorse del territorio.

L'importo massimo del contributo concesso è pari ad € **8.990,00** e lo stesso sarà erogato a favore del miglior Progetto presentato da un soggetto appartenente al terzo settore e enti assimilati ai sensi dell'articolo 4 del Codice del Terzo Settore.

Il contributo coprirà le spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il Progetto dovrà essere realizzato entro il 31/12/2020.

La Commissione che valuterà i progetti pervenuti sarà composta da membri interni al Servizio socio assistenziale di cui due assistenti sociali e un personale amministrativo.

La Commissione valuterà i progetti previa verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti e della rispondenza dei progetti alle finalità previste nel presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A. Motivazioni del progetto	A1) conoscenza e esperienza maturata nell'ambito dell'accoglienza familiare	0-7
	A2) conoscenza del contesto socio territoriale della Comunità delle Giudicarie	0-7
B. Contenuto del progetto	B1) Obiettivi: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto alle richieste riportate nel presente avviso	0-7
	B2) Azioni: si valuta la chiarezza, l'efficacia, nonché la loro realizzabilità	0-7
	B3) si valuta la coerenza delle azioni (B2) rispetto agli obiettivi progettuali (B1)	0-7
C. Forme di collaborazione	C1) si valuta il coinvolgimento attivo nel progetto di altre realtà del territorio	0-7
D. Autovalutazione del progetto	D1) si valuta l'utilizzo di strumenti per il monitoraggio e l'autovalutazione dei progetti	0-7

E. Piano finanziario	E1) si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati	0-7
	E2) si valuta la capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al contributo richiesto	0-7

I punteggio delle singole aree saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

GIUDIZIO	VOTO
Assolutamente non sviluppato	0
Carente	1
Incompleto	2
Sufficientemente sviluppato	3
Discretamente sviluppato	4
Adeguito	5
Completo ed esauriente	6
Ottimale con valore aggiunto	7

La Commissione stilerà una graduatoria dei progetti pervenuti e ammissibili al finanziamento. Per essere ammissibili al finanziamento il **punteggio minimo del progetto deve essere di 30 punti**.

Qualora pervengano più progetti ammissibili al finanziamento e ritenuti dalla Commissione meritevoli di attuazione sarà possibile valutare l'opportunità di una progettazione condivisa fra i soggetti interessati; diversamente si procederà secondo la graduatoria citata.

La domanda per la partecipazione all'avviso per la concessione di contributi in ambito socio assistenziale – esperienze di accoglienza familiare (**come da fac-simile allegato**), ed i relativi Progetti dovranno pervenire firmati digitalmente mediante PEC all'indirizzo **serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it** oppure firmati in originale mediante lettera raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del seguente indirizzo:

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Servizio Segreteria

Via Padre C. Gnesotti, 2

38079 TIONE DI TRENTO (TN)

**ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17 gennaio 2020
A PENA DI ESCLUSIONE**

La busta contenente la domanda di partecipazione ed il Progetto deve recare all'esterno le informazioni relative al soggetto proponente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

**“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
ANNO 2020- ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA FAMILIARE”**

Il contributo verrà liquidato in tre tranches:

- 25% ad approvazione del Progetto;
- 50% su richiesta di fabbisogno entro il 30/09/2020;

- 25% al termine del progetto su presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute (fatture, note spese, ecc....).

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 39 dd. 04/03/2014 si provvederà all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale, nei confronti del rappresentante legale dell'ente del terzo settore o assimilato e nei confronti dei singoli operatori interessati nel Progetto, in modo da *"verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio dell'attività che comportino contatti diretti e regolari con minori"*.

Il contributo in oggetto, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Si fa presente che il soggetto beneficiario del contributo dovrà rispettare gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE



dott.ssa Michela Fioroni -

Michela Fioroni